COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1968

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TOZZI CONDIVI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4430) 671

PRESIDENTE 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 679, 680, 684

BERLINGUER LUIGI 671, 673, 680

BOZZI 676, 677

CAVALLARI NERINO 674

DI PRIMIO, *Relatore* 671, 674, 676, 677, 679

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . 675, 678, 679, 684

MAGRÌ 678

NANNUZZI 671, 676, 677, 678, 679

PITZALIS 671, 676, 677, 678, 679

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

SPIGAROLI ed altri: Proroga della legge 3 novembre 1964. n. 1122, per la parte riguardante i provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4342) 684

PRESIDENTE 684, 685

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 685

PITZALIS, *Relatore* 684, 685

NANNUZZI 686

Votazione segreta:

PRESIDENTE 686

La seduta comincia alle 9,30.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (4430).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura » (Approvato dalla VI Commissione del Senato).

Il relatore, onorevole Di Primio, ha facoltà di svolgere la relazione.

DI PRIMIO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame tende ad adeguare l'attuale situazione del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla direzione generale delle accademie e bibblioteche e per la diffusione della cultura ai criteri stabiliti nell'articolo 24 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente il finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio 1966-1970.

Tale adeguamento viene informato all'esigenza di mantenere una certa proporzione tra il personale direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario e di mantenere, nell'ambito di ciascuna carriera, la giusta proporzione tra la qualifica iniziale e quella terminale.

Ora, mi sembra insufficiente affermare che il mantenimento di questi due criteri possa rispondere a tutte le esigenze, che scaturiscono da un funzionamento delle biblioteche adeguato al mondo moderno. Ritengo, quindi, che le critiche mosse da questo punto di vista al disegno di legge meriterebbero di essere prese in considerazione e tradotte in emendamenti, in modo che il disegno di legge possa rispondere più adeguatamente alle aspettative.

Si deve, inoltre, osservare che l'ordinamento delle biblioteche risente di una vecchia impostazione, la quale, ancora si manifesta nell'ordinamento del personale. Evidentemente, si manifestano, in modo particolare, a proposito delle strozzature tra la qualifica di sovrintendente bibliografico, direttore di biblioteca di terza classe e le qualifiche, che stanno immediatamente dopo. È necessario, perciò, se vogliamo avere un ordinamento del personale, che risponda ai criteri di una nuova amministrazione, che tale strozzatura venga eliminata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Non ho ben capito se, in concreto, la proposta del relatore sia quella di prevedere, per tutte e cinque le qualifiche, il ruolo aperto.

DI PRIMIO, *Relatore*. Ritengo opportuno per tutte e cinque le qualifiche il ruolo aperto.

PITZALIS. Mi compiaccio che un provvedimento di tale portata sia venuto in discussione per essere approvato con sollecitudine, in modo da risolvere uno dei principali problemi del personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, particolarmente di quello che presta servizio nel settore delle biblioteche e delle sovrintendenze bibliografiche.

Ma mi preoccupa particolarmente un fatto che si verifica ancora nell'ambito delle accademie e delle biblioteche e che ha rilevante importanza: l'assegnazione, cioè, ad arbitrio da parte del Ministero della pubblica istruzione di personale alle sovrintendenze e alle biblioteche.

Accade, quindi, come a Roma, che in alcune biblioteche vi siano 20 funzionari direttivi, dieci dei quali non svolgono alcuna attività.

È un problema di fondo, che dobbiamo esaminare perché, se è vero, come è vero, che in questo settore vi è l'esigenza di un aumento di 200 unità in tre anni dell'organico della carriera direttiva, noi dobbiamo, anzitutto, preoccuparci della funzionalità del servizio.

Ho ripetutamente segnalato, ad esempio, che alla biblioteca dell'università di Cagliari manca il direttore. Non intendo con questo esprimere un giudizio negativo sul comportamento e l'operato dell'attuale funzionario della carriera di concetto che dirige la biblioteca; ma mi sia consentito di stupirmi quando vedo, ad esempio, che alla biblioteca di Roma vi sono contemporaneamente 15 o anche 20 direttori !

Vorrei, inoltre, sapere se il Governo ha dati precisi circa l'attuale dislocazione, presso il Ministero o altri enti pubblici, di funzionari delle biblioteche. Questo è, infatti, molto importante, perché non vorrei che l'aumento del ruolo organico, che stiamo decidendo, si traduca, in definitiva, in un vantaggio per altre amministrazioni, mentre la situazione delle biblioteche rimarrebbe invariata.

Chiedo, quindi, al Governo il preciso impegno di provvedere (come già ha fatto per i provveditorati agli studi) ad una ridistribuzione del personale delle biblioteche, in modo da assicurare ad ogni biblioteca ed ogni soprintendenza il personale necessario, sia direttivo, che di concetto e del ruolo di ragioneria.

Detto questo, vorrei aggiungere che sono favorevole, ma solo in parte, all'adozione del criterio della promozione a qualifiche superiori, sempre seguìto in caso di aumento di organico, per merito comparativo, invece che per esami, come è stato fatto anche per il Ministero della pubblica istruzione e per i provveditorati agli studi. Si tratta, comunque, di un beneficio che si è sempre adottato per far scorrere avanti nella carriera quei funzionari, che hanno particolari meriti ed occupano posti di responsabilità nell'amministrazione.

BERLINGUER LUIGI. Vorrei tentare in questa sede di affrontare il problema sollevato dal disegno di legge in esame da un angolo di visuale, che non sia soltanto quello degli organici; e mi permetto di far questo in quanto non sembra che il problema delle biblioteche possa essere seriamente risolto oggi con un provvedimento di questo tipo.

Mi rendo conto che a questa mia impostazione si può facilmente obiettare che, oggi,

noi dovremmo occuparci esclusivamente del provvedimento al nostro esame, che, tra l'altro, è atteso da molte parti e da molti settori delle categorie interessate, tanto più che si tratta, in pratica, di un provvedimento di attuazione della legge 31 ottobre 1966, n. 942, già prevista dal piano quinquennale di sviluppo della scuola. Si potrebbe, quindi, non vedere l'opportunità di allargare in questa sede il discorso.

Tutti sanno, inoltre, che la Commissione istruzione aveva chiesto di poter discutere in sede primaria questo provvedimento, tanto più che esso al Senato era stato, appunto, oggetto di esame e di approvazione da parte della Commissione istruzione.

PRESIDENTE. Tenga presente, onorevole Berlinguer, che questo provvedimento è stato esaminato per l'espressione di un parere dalla Commissione istruzione e che la competenza primaria è stata attribuita alla nostra Commissione, in quanto trattasi di provvedimento che investe problemi attinenti alla pubblica amministrazione.

BERLINGUER LUIGI. Mi rendo conto di questa obiezione; tuttavia non possiamo trascurare l'importante dato di fatto che questo provvedimento è stato al Senato esaminato ed approvato in sede deliberante dalla Commissione istruzione. Non si può, quindi, non rilevare una certa incongruità nel fatto che al Senato si sia affrontato il problema dal punto di vista della pubblica istruzione, mentre noi siamo chiamati ad esaminarlo sotto il più ampio profilo dei suoi riflessi sulla pubblica amministrazione. Mi permetto avanzare seri dubbi circa la razionalità di questo modo di procedere, anche perché se noi esaminiamo questo provvedimento soltanto sotto l'aspetto meramente amministrativo, non possiamo comprendere il vero significato. Noi, infatti, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che prevede un aumento dell'organico del personale delle biblioteche e non possiamo negare che deve ovviamente esservi una *ratio* alla base di una tale iniziativa, una ragione diversa da quella di una mera opportunità per la pubblica amministrazione: questa *ratio* è dovuta al fatto che in Italia le biblioteche (strumento importantissimo per il progresso culturale e civile di un paese) non sono in grado di far fronte minimamente alle esigenze della vita culturale italiana.

Ritengo, quindi, essenziale essere a conoscenza di questa base su cui il Governo ha impostato il disegno di legge, altrimenti non vedo come si possa discutere le varie cifre riportate nelle tabelle a proposito dell'aumento dell'organico.

Da questo punto di vista, e non volendo limitare il nostro esame ai soli aspetti dell'interesse della pubblica amministrazione in generale, ritengo si debba cercare di rivedere l'errore tradizionale per cui il Governo non vuole ancora mettersi in condizione di affrontare il problema della ristrutturazione (e non solo del personale), secondo quanto già, per altro affrontato, in altra sede. Vi è, ad esempio, fin dalla terza legislatura una proposta di legge Ermini (quindi non del nostro gruppo) che prevede un inquadramento del personale delle biblioteche in modo completamente diverso dall'attuale. Questo provvedimento che noi oggi esaminiamo, invece, tende soltanto ad aumentare il numero degli addetti, lasciando inalterate le vecchie strutture. Cosa proponeva la legge Ermini, il cui spirito per questo aspetto condividiamo? Partiva dalla considerazione che oggi è un grave errore continuare a conservare unità di carriera a livello di direttore di biblioteca fra i direttori di biblioteca ed i conservatori di manoscritti. Oggi ci troviamo di fronte ad una organizzazione spuria, che è retaggio di un tipo di organizzazione delle biblioteche profondamente aristocratico e conservatore. Oggi abbiamo delle biblioteche, che tendono, soprattutto, a conservare il patrimonio bibliografico, perché le nostre biblioteche rispecchiano una cultura aristocratica. Basta pensare alla distribuzione geografica delle 32 biblioteche di Stato italiane, in cui il mezzogiorno è completamente tagliato fuori. Basta pensare alla insufficienza di personale e della incapacità delle biblioteche di svolgere un servizio attivo nei confronti del pubblico, agli assurdi orari delle nostre biblioteche rispetto a quelli praticati negli altri Paesi con uguale livello di reddito e, quindi, alla inaccessibilità del patrimonio bibliografico per le grandi masse, mentre è crescente la domanda di cultura nel Paese.

Questa organizzazione aristocratica, che riserva le biblioteche ad una *elite* della società italiana, ha una sua proiezione nella struttura dell'organico all'interno delle biblioteche stesse. Ci troviamo, oggi, in una situazione più arretrata di quella conseguente al regio decreto del 1885, che dava una configurazione tecnico scientifica al personale, mentre l'ordinamento del 1923, sul quale è fondata la struttura attuale e che questo disegno di legge tende a rafforzare e non a migliorare, qualifica i bibliotecari come personale amministrativo. Da questa classificazione deriva la

strozzatura di carriera che sembra essere considerata come fatto negativo. Come noi avevamo proposto, e come aveva proposto lo stesso collega Ermini, si dovrebbe, invece, assumere personale capace di collaborazione scientifica e di attività tecnica. Il problema della strozzatura di carriera per il passaggio alla I classe cadrebbe.

Si potrebbe giungere ad una soluzione intermedia, superando la strozzatura in questione, senza dare la qualifica tecnico scientifica al personale delle biblioteche. Resta, certo sempre una soluzione di compromesso. Noi ci riserviamo al riguardo di presentare un emendamento. Accettiamo la tesi del relatore, ma vogliamo porre in rilievo che è stata avanzata nel quadro di questo disegno di legge, che non è certo organico.

Noi chiediamo che il Governo, che può ancora farlo, affronti il problema della distinzione di due figure fondamentali. Abbiamo in Italia più di 100.000 manoscritti, un considerevolissimo patrimonio culturale che molti altri paesi, come l'America, ad esempio, non hanno. È, quindi, necessario un tipo di personale preposto a questa funzione conservativa con una preparazione tecnico scientifica in campo diplomatico, storico, paleologico e così via che oggi si chiede solo per il passaggio al coefficiente 402 da parte di tutti i bibliotecari. Il bibliotecario della biblioteca di Cagliari, ad esempio, non può nella sua carriera avere acquisita una esperienza del genere, perché non tutte le nostre biblioteche sono dotate di uguale patrimonio bibliografico e culturale.

Riteniamo, pertanto, che sarebbe opportuno che solo una parte dei bibliotecari, cioè quelli addetti alla conservazione dei manoscritti, avesse questa specifica preparazione ed avesse una determinata collocazione in carriera.

Vi sono, poi, altri tipi di biblioteche che assolvono principalmente una funzione divulgativa e rispondono alla moderna concezione di diffusione della cultura alle grandi masse. Per questo secondo tipo di biblioteche vi è bisogno di personale con una diversa preparazione, che non deve essere necessariamente a carattere anche storico, paleografico e così via, o almeno non lo deve essere nella misura richiesta per gli altri bibliotecari conservatori di manoscritti.

Questi concetti si ritrovano nella proposta di legge Ermini, che non è stata recepita, evidentemente per una sorta di deprecabile pigrizia, che ha portato a lasciare derelitta la categoria in questione da parte della classe politica italiana.

Noi proponiamo che il Governo riesamini alla luce di questa nuova proposta il problema, chiarendoci quali siano le effettive intenzioni in relazione ai problemi della organizzazione delle biblioteche che, a nostro avviso, ripeto, vanno risolti congiuntamente con quelli del personale.

PRESIDENTE. Faccio presente che la Commissione VIII si è espressa solo in sede di parere, né sono state comunicate da parte del Presidente Ermini le eccezioni qui ricordate. In questa sede, dobbiamo discutere quanto è di nostra competenza senza entrare nel merito della discussione della Commissione VIII. Abbiamo ascoltato con interesse l'intervento dell'onorevole Berlinguer, ma vorrei pregare coloro che ora interverranno a restare nell'ambito delle nostre competenze.

CAVALLARI NERINO. Concordo con la tesi del relatore circa i ruoli aperti fra tutte le carriere. Vorrei chiedere al relatore se circa la formulazione dell'articolo 1 non possano sorgere difficoltà di natura finanziaria.

Vorrei, inoltre, sapere se non ritenga opportuno dare anche a questi dipendenti della carriera esecutiva il coefficiente 325, come abbiamo fatto per i dipendenti dei Ministeri del lavoro, della difesa e dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DI PRIMIO, *Relatore*. Non condivido la obiezione formale dell'onorevole Berlinguer, per quanto sia d'accordo sulle sue considerazioni di carattere sostanziale e di merito. Non è esatto che noi dobbiamo esaminare il disegno di legge solo da un punto di vista meramente formale. Non possiamo prescindere evidentemente dalle considerazioni inerenti alle funzioni, che deve assolvere questo personale e non possiamo prescindere dalle funzioni che le biblioteche oggi assolvono nel quadro dello sviluppo della cultura moderna. È esatto quanto ha affermato l'onorevole Berlinguer, che l'attuale natura di tutte le biblioteche di Italia riflette un concetto di cultura aristocratica, che non tiene conto degli sviluppi del mondo moderno e che, soprattutto, non offre alle grandi masse la possibilità di accedere alla cultura.

Ritengo, pertanto, che debbano essere presi in considerazione alcuni emendamenti, che tendono, sia pure parzialmente, a modificare l'impostazione del disegno di legge in esame,

per renderlo maggiormente aderente alla realtà e alle funzioni, che le biblioteche devono assolvere nel mondo di oggi. All'onorevole Cavallari, debbo fare osservare che non vi possono essere preoccupazioni di ordine finanziario; del resto in conformità è il parere della V Commissione. Per quanto riguarda l'attribuzione alle carriere esecutive della qualifica corrispondente all'ex coefficiente 325, non sono contrario ad accettare un emendamento in tal senso se sarà presentato. Faccio rilevare che, però, potrebbe comportare problemi di copertura.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di un impegno legislativo derivante anche dalla relazione svolta dal ministro Gui per tutte le attività del Ministero della pubblica istruzione, ha presentato al Parlamento un disegno di legge che prevede l'ampliamento degli organici del settore dipendente dalla direzione generale delle accademie e biblioteche. Il provvedimento è quanto mai necessario, perché una delle ragioni fondamentali del disagio in cui si trovano le biblioteche italiane è la scarsità veramente rilevante del personale preparato per tale attività.

Dall'onorevole Berlinguer è stata richiamata la proposta di legge dell'onorevole Ermini. Le indicazioni e le osservazioni che si possono fare al funzionamento delle biblioteche italiane, non rispondenti alle necessità del mondo moderno, potranno essere riprese in occasione della discussione del bilancio della pubblica istruzione.

Non posso che raccomandare vivamente alla Commissione di approvare il disegno di legge sottoposto alla nostra attenzione per il fatto fondamentale che esso tende ad introdurre nell'attività delle biblioteche un numero di operatori preparati, che potrà, almeno in parte, sodisfare alle attuali necessità.

Garantisco all'onorevole Pitzalis che la direzione delle biblioteche ha un programma di ridistribuzione di questi funzionari, affinché non vi sia nessuna biblioteca, nessun centro bibliografico, nessuna sovrintendenza, priva, una volta ottenuti i risultati dei concorsi che saranno immediatamente banditi, del personale indispensabile per il suo funzionamento a tutti i livelli di carriera.

Vorrei far presente all'onorevole Berlinguer che il Ministero della pubblica istruzione non è assolutamente distratto dai problemi, che egli ha acutamente prospettato. Ma questa non è la sede più opportuna per poter discutere della riforma del settore, in quanto il disegno di legge in esame ha un ambito molto limitato.

Occorre predisporre una base solida per poter in seguito dare uno slancio nuovo agli interessi culturali del paese.

Quando una riforma potrà aver luogo questo personale sarà già disponibile e, quindi, potremo cominciare a parlare di un orientamento diverso, utilizzando appunto personale già acquisito, visto che oggi vi sono situazioni veramente dolorose proprio per mancanza di personale.

Vorrei anche dire alla Commissione, che ho avuto il piacere, e la consolazione, di essere alcuni giorni fa a Firenze in occasione della riapertura della biblioteca nazionale, che subì danni così gravi in conseguenza della alluvione. Nella ricostruzione di tale biblioteca tutta l'impostazione è stata completamente modificata, sia per quanto riguarda la strutturazione dei cataloghi, che la conservazione dei libri. Si può, quindi, dire che dall'enorme catastrofe provocata dall'alluvione è scaturita, di buono, la possibilità di mostrare come si può rimodernare questo tipo di istituti. Per far ciò, però, occorrono mezzi straordinari, per i quali in questo momento non è assolutamente possibile trovare alcuna copertura. Dobbiamo, quindi, per il momento, accontentarci di aver potuto reperire i mezzi per introdurre nuovo personale nelle biblioteche. Raccomando, ancora, vivamente alla Commissione la tempestiva approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Le tabelle organiche del personale direttivo, di concetto, esecutivo, ed ausiliario, annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, in corrispondenza con le norme contenute nel Titolo IV e relative alle Soprintendenze bibliografiche, biblioteche pubbliche governative, Istituto di patologia del libro e Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge con decorrenza dalle date in esse stabilite.

I contingenti numerici relativi a ciascuno degli Istituti elencati nel comma precedente Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo, a firma degli onorevoli Nannuzzi e Berlinguer Luigi:

« *All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:*

« Nella prima applicazione della presente legge, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 164, 166, 176 e 185 del testo unico dello stato giuridico del personale dipendente dello Stato, le promozioni alle qualifiche di direttore di biblioteca di seconda e terza classe, di primo aiuto bibliotecario, di primo ragioniere, di primo aiutante nei ruoli delle biblioteche pubbliche statali, sono conferite per merito comparativo agli impiegati che abbiano maturato l'anzianità di servizio prevista dalla legge ».

Il secondo, dell'onorevole Bozzi:

« *All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:*

« Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano raggiunto i 65 anni di età, o li raggiungessero entro un triennio dalla medesima data, ma non contino ancora 20 anni di servizio effettivo, potranno essere mantenuti in servizio fino al raggiungimento di 20 anni di servizio effettivo, sempre che non superino i 70 anni di età ».

BOZZI. L'emendamento da me presentato ricalca un principio che già il legislatore ha introdotto come norma transitoria nella legge n. 46 del 1958 sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.

In questo campo si trovano di fronte un interesse di carattere personale ed uno di carattere funzionale. Il primo deriva dal modo con cui è stato largamente reclutato questo personale delle biblioteche, dal che deriva che molti di questi, nel momento in cui raggiungono i 65 anni di età, non hanno raggiunto ancora il numero minimo di anni per ottenere la pensione. Si tratta di una situazione umana di cui non si può non tener conto. Per quanto riguarda l'esigenza di carattere funzionale, cui ho anche accennato, essa deriva dal fatto che questo disegno di legge prevede un graduale ampliamento del tempo dell'organico e, quindi, sarebbe opportuno che questo personale, che ha esperienza e capacità, potesse rimanere in servizio fino a quando (tre anni) l'ampliamento dell'organico non sia compiuto. Si tratta, comunque, di un problema limitato che credo possa favorevolmente essere preso in considerazione dalla Commissione.

PRESIDENTE. All'articolo 1 ha presentato un emendamento aggiuntivo l'onorevole Pitzalis, in cui sono contenuti praticamente gli stessi concetti dell'emendamento Nannuzzi, sia pure in una forma più succinta. Ne do lettura:

« Nella prima applicazione della presente legge le promozioni alle qualifiche di soprintendente bibliografico a direttore di biblioteca di terza classe, da aiuto bibliotecario a primo aiuto bibliotecario e da ragioniere a primo ragioniere e primo aiutante vengono effettuate mediante scrutinio per merito comparativo ».

NANNUZZI. Se è vero che la sostanza è la stessa del mio emendamento, credo comunque che la forma da me scelta sia migliore, soprattutto per quanto riguarda l'introduzione della deroga ai vari articoli del testo unico, perché altrimenti si crea un contrasto tra le norme vigenti ed una norma generica non precisa.

PITZALIS. Non credo che possano sorgere questioni perché questa è la formula che si adotta quando si deroga a norme di carattere generale; possiamo sempre mettere « in deroga... », ma ritengo che non sia necessario.

BOZZI. Sono d'accordo sulla sostanza di questo emendamento, però, visto che l'applicazione della legge è graduale, vorrei sapere cosa si vuole intendere con l'espressione « nella prima applicazione della presente legge ». Deve essere ben chiaro, infatti, che tale norma verrà applicata ogni volta che si dia luogo ad un aumento di organico, perché altrimenti l'amministrazione potrebbe interpretarla in modo restrittivo ed applicarla soltanto la prima volta, in cui si ha aumento di organico. Ritengo, quindi, si debba cercare una formula migliore che renda esplicito questo mio rilievo ed elimini ogni dubbio di interpretazione.

DI PRIMIO, *Relatore*. Sono pienamente d'accordo con le osservazioni dell'onorevole Bozzi, ma non ritengo che sia necessario modificare la formula attuale.

NANNUZZI. Vorrei dire qualcosa sull'emendamento Bozzi. Ritengo che l'istanza con esso avanzata debba essere accolta, in quanto le biblioteche hanno assunto personale anche in età abbastanza avanzata, purché avesse certe caratteristiche, rispondenti alle loro esigenze. È evidente, quindi, che oggi non possiamo non venire incontro a questo personale. Però, per non turbare l'esigenza generale di acquisizione di nuovo personale ed evitare, quindi, di turbare l'equilibrio interno dell'organico, sarebbe bene che,

al momento del raggiungimento della età pensionabile, fossero posti fuori ruolo o in soprannumero; altrimenti si bloccherebbero le assunzioni di elementi giovani e preparati.

BOZZI. Ma si deve tener conto del fatto che si tratta di assunzioni graduali. Mi sembra che il problema non esista; si esaurisce in tre anni.

NANNUZZI. Quasi tutti questi vecchi bibliotecari rimarranno in servizio per 5 anni. Ecco perché dovrebbero essere posti in soprannumero o fuori ruolo.

PRESIDENTE. Ma aumentando i ruoli, anche se il personale anziano resterà per altri 5 anni, i posti saranno aperti ai giovani. Con il suggerimento dell'onorevole Nannuzzi, il problema si complica dal punto di vista finanziario perché ai fuori ruolo si corrisponde sempre lo stipendio.

PITZALIS. Pur prendendo in considerazione le osservazioni del collega Bozzi, sono perplesso circa l'introduzione di una norma che violi quella di carattere generale in base alla quale i dipendenti statali sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno. Potrei accettarla ove si trattasse di personale che non ha neppure raggiunto il minimo di pensione, ma non mi sembra che vi siano casi del genere, e, pertanto, ci troveremmo solo di fronte ad una normativa particolare, che potrebbe essere in futuro invocata anche da altri dipendenti civili dello Stato.

Ripeto che potrei consentire ove si trattasse di dipendenti che non abbiano raggiunto il minimo di pensione.

NANNUZZI. La norma si dovrebbe riferire proprio a questi dipendenti.

PITZALIS. Non mi sembra che ve ne siano, a meno che non si tratti del personale proveniente dall'Istituto per la patologia del libro che ha già beneficiato di una legge quasi *ad personam*.

Vorrei, pertanto, prima di approvare la norma proposta dall'onorevole Bozzi, valutarne gli effetti ed assicurarmi che non si tratta di una norma che leda i princìpi generali.

BOZZI. Non avrei certo presentato questo emendamento se non avessi conoscenza di situazioni concrete cui venire incontro. Vorrei tranquillizzare l'onorevole Pitzalis che si tratta di dipendenti che non hanno raggiunto il minimo pensionabile di servizio, e se queste persone sono poche le preoccupazioni saranno minori. Il personale delle biblioteche ha provenienza varia.

Al collega Nannuzzi vorrei obiettare che non mi sembra opportuno ricorrere alle figure dei fuori ruolo o del soprannumero perché sorgerebbero complicazioni di natura finanziaria. Non credo che si tratti di un vero problema, dato che in pochi anni il personale in questione maturerà il minimo di pensione ed inoltre sarà una situazione, per così dire, scaglionata nel tempo.

PITZALIS. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che, quando si procedette alla creazione del Catalogo Unico, una sorta di Ente alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione con a capo il professor Ferrabino, si reclutò ed inquadrò il personale senza concorso e, con la stessa legge, si dettero precise indicazioni circa il collocamento a riposo anche in deroga alla norma di carattere generale. Era consentito, cioè il raggiungimento del minimo pensionabile di servizio dopo 15 anni. Non vorrei che la norma, che stiamo per approvare, costituisca un ulteriore beneficio in favore di quel personale già ampiamente beneficato da una norma che violava ogni precedente.

Ho espresse le mie preoccupazioni. Non ho da fare obiezioni di fondo al fatto che chi ha raggiunto il minimo di pensione possa essere mantenuto in servizio, ma questo criterio dovrebbe, allora, valere per tutti i settori della pubblica amministrazione. Abbiamo anche settori assai più importanti di quello delle biblioteche dove il limite di età per il collocamento a riposo è rigidamente rispettato, senza possibilità di deroghe. La mia opposizione è, quindi, dovuta solo a ragioni di equità.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sull'articolo 1 ?

DI PRIMIO, *Relatore*. Circa l'emendamento Bozzi sono pienamente d'accordo perché ritengo che sia umano consentire a coloro che, pur avendo compiuti i 65 anni di età, non abbiano raggiunto il minimo di anzianità per avere diritto alla pensione, cioè 20 anni di servizio, di rimanere in servizio fino a quando non avranno maturato detto diritto. Ritengo che le preoccupazioni circa la incidenza di questa situazione, che si verrebbe a creare sui concorsi, siano eccessive.

Il numero di queste persone sarà evidentemente limitato e, in secondo luogo, tenuto conto del sistema con cui avverrà l'aumento dell'organico scaglionato per anni, si deve logicamente desumere che l'incidenza sui concorsi di ammissione di nuovo personale sarà limitata. Per queste ragioni, non ricorrerei né alla figura del fuori ruolo né a quella del soprannumero (che comportano tutta una serie di problemi di un corretto funzio-

namento della pubblica amministrazione) e, quindi, accetto l'emendamento nella formulazione suggerita dal proponente.

Quanto agli altri due emendamenti, riguardanti le promozioni, ritengo che il più completo sia quello Nannuzzi, che è formulato secondo una più corretta impostazione legislativa di quanto non lo sia l'emendamento Pitzalis. Ritengo soltanto che la prima frase debba essere sostituita con la seguente: « Nella applicazione della presente legge e in relazione all'aumento di organico in essa previsto, in deroga... ».

Naturalmente, questa norma vale per 5 anni, fino a quando si applica la legge che la contiene: dopo di che si torna alla norma generale.

PITZALIS. Insisto sulla formulazione da me proposta, in quanto ritengo che sia molto meglio indicare esplicitamente tutti gli anni.

MAGRI. Mi trovo in questa sede quale estensore del parere della Commissione istruzione e desidero far presente che in tale parere è previsto proprio l'emendamento presentato dall'onorevole Nannuzzi. Io ritengo che la formula: « Nella prima applicazione della presente legge » sia la più esatta, in quanto essa non significa applicazione della prima parte della legge, ma prima applicazione della legge in tutte le sue parti. Se, inoltre, noi indichiamo dettagliatamente tutti gli anni, nel caso in cui per un qualche motivo la legge slitti per un anno, essa non può più essere applicata. Ritengo, quindi, tutto sommato, che sia migliore, sotto ogni punto di vista, la formula proposta dalla Commissione istruzione e dall'onorevole Nannuzzi.

Mi permetto, inoltre, di ricordare che la VIII Commissione ha anche proposto una norma transitoria che prevede un concorso con la riserva del 50 per cento dei posti per coloro che prestino servizio come cottimisti. Questi sono stati assunti dalle biblioteche per fronteggiare particolari necessità di funzionamento e si è ritenuto opportuno permettere a questo personale di entrare in ruolo sostenendo un concorso, con in più la facilitazione della riserva dei posti. È chiaro che se i posti riservati non venissero tutti coperti dai cottimisti, quelli rimanenti rimarrebbero a disposizione degli altri concorrenti.

Il parere della Commissione istruzione si chiude con la considerazione che, ove la Commissione di merito ritenesse di dover approvare il disegno di legge senza modifiche, le proposte avanzate in sede di parere verrebbero riproposte con iniziative parlamentari di componenti della Commissione istruzione stessa.

In conclusione, quindi, io ritengo gli emendamenti da me proposti degni di essere accolti, ma ove la Commissione affari costituzionali ritenesse di non dover emendare il disegno di legge per ragioni di urgenza, noi ci riserveremmo di riproporre in altra sede tali emendamenti.

Infine, per quanto riguarda la tabella *e*), che riguarda il personale dell'Istituti di patologia del libro, l'VIII Commissione ritiene che, dato che tale istituto ha già dato ampia prova di efficienza di funzionamento, si dovrebbe ad esso garantire un minimo di organico, al fine di evitare che, attraverso spostamenti di personale, l'istituto possa venirsi a trovare nella impossibilità di operare.

NANNUZZI. Per quanto riguarda il mio emendamento, si potrebbe forse iniziare il testo con le seguenti parole: « Nell'ambito di applicazione della presente legge... ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo sarebbe del parere di approvare il testo così com'è, respingendo tutti gli emendamenti per la semplice considerazione che vi è una grande attesa del nuovo concorso da parte del personale, che dovremo immettere e che deve essere più altamente qualificato di quello che finora abbiamo avuto.

Quando al Senato è stato discusso questo problema, sia per il personale proveniente dall'Istituto di patologia del libro, sia per quello che non avesse ancora maturato la minima anzianità di servizio, il senatore Zuccari ha presentato un ordine del giorno, accolto dal rappresentante del Governo, per impegnare sul piano amministrativo il ministero alla utilizzazione, anche trascorso il limite di età, del personale che si sia reso benemerito per l'attività svolta nelle biblioteche e che aveva acquisito particolari capacità di lavoro in campo operativo.

Visto, pertanto, che il tentativo di lasciare i ruoli aperti preoccupa la Commissione, dato che il parere della VIII Commissione non è stato vincolante e la Commissione stessa ha stabilito che, qualora non intervenissero emendamenti, si dovrà provvedere ad una proposta di legge che affronti tutto il problema, per non interrompere quanto già predisposto per la selezione di personale, che dovrà, con dignità e preparazione, entrare nel settore che, come i colleghi ricorderanno, è carente e necessita di una maggiore propulsione, il rappresentante del Governo si raccomanda a questa Commissione per giungere alla approva-

zione del testo originario. Con questo non desidero porre la Commissione dinanzi ad una situazione di rigidità, ma solo avere riguardo alla utilità che può derivare al settore, perché dobbiamo sì preoccuparci delle persone e dei diritti quesiti, ma soprattutto dobbiamo preoccuparci di migliorare profondamente la qualità del personale. Vi sono molti giovani che hanno frequentato dei corsi particolari e sono disponibili per un concorso e potranno utilmente essere introdotti in questo campo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli presentatori insistono sugli emendamenti?

NANNUZZI. Mi sembra che il rappresentante del Governo abbia sostenuto, non con molto calore, la necessità di approvare il testo del Senato ed ho l'impressione che lo abbia sostenuto solo per formalità. Di fronte allo schieramento unanime della Commissione per migliorare la legge, sia per quanto riguarda, almeno nell'ambito del presente provvedimento, lo sbarramento di carriera per accedere alla qualifica 4ª, sia per sodisfare l'esigenza sottolineata dall'onorevole Bozzi di raggiungere il minimo di pensione da parte di chi non lo abbia raggiunto, sia, infine, per quanto riguarda il problema dei cosidetti cottimisti, non credo che si opporrà decisamente. Per i cottimisti si potrebbe operare una riserva di posti, ma ciò non significa che sconfessiamo quanto abbiamo fatto in precedenza con la legge n. 100, laddove si dice che tutti coloro che si trovano nell'amministrazione a prestare il loro servizio, sotto qualunque denominazione, sono collocati nella categoria degli avventizi e dopo sei anni passano nel ruolo.

Possiamo anche prevedere una riserva di posti per chi voglia partecipare al concorso, ma questo non risolverebbe la posizione anomala che può essere risolta solo, per questo personale cosidetto cottimista, con la collocazione nella categoria degli avventizi. Questa riserva di posti non dovrebbe, quindi, impedirci di risolvere la situazione del personale anomalo delle biblioteche come nel passato e come vogliamo proporre nella legge-delega di risolvere per tutte le amministrazioni.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Magrì aveva il vantaggio di lasciare liberi il 50 per cento dei posti.

NANNUZZI. I cottimisti, anche se non vincono subito il concorso, possono comunque entrare in ruolo dopo sei anni.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma quelli delle biblioteche sono cottimisti di un genere particolare.

PITZALIS. Vorrei precisare che i cottimisti nelle biblioteche prestano un servizio solo di fatto e sono persone assunte dal direttore della biblioteca per lavori straordinari impropriamente chiamati a cottimo. Si tratta, spesso, in genere, di personale assunto in base a vincoli di parentela o di amicizia.

PRESIDSENTE. Do lettura dell'articolo 1.

Le tabelle organiche del personale direttivo, di concetto, esecutivo, ed ausiliario, annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, in corrispondenza con le norme contenute nel titolo IV e relative alle Soprintendenze bibliografiche, Biblioteche pubbliche governative, Istituti di patologia del libro e centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge con decorrenza dalle date in esse stabilite.

I contingenti numerici relativi a ciascuno degli Istituti elencati nel comma precedente sono determinati o modificati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo agli emendamenti aggiuntivi.

DI PRIMIO, *Relatore*. I due emendamenti Nannuzzi e Pitzalis potrebbero esser fusi nel seguente unico testo: « Nella applicazione della presente legge, relativamente agli aumenti dei posti di organico da essa previsti, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 164, 176 e 135 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le promozioni alle qualifiche di direttore di biblioteca di seconda e terza classe, di primo aiuto bibliotecario, o primo ragioniere, o primo aiutante, e alle qualifiche equiparate sono conferite per merito comparativo agli impiegati che abbiano maturato l'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione agli esami previsti dai citati articoli.

PITZALIS. Sono d'accordo con questo testo.

NANNUZZI. Anche io accetto questa nuova formulazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo, pertanto, in votazione l'emendamento aggiuntivo Nannuzzi, Berlinguer Luigi e Pitzalis all'articolo 1 nel testo coordinato dal relatore Di Primio.

(*È approvato*).

Ritengo che in sede di coordinamento l'emendamento possa costituire l'articolo 2.

L'onorevole Magrì ha presentato il seguente emendamento: « Nel primo concorso di ammissione alle carriere esecutiva ed ausiliaria indetto in applicazione della presente legge, il 50 per cento dei posti è riservato a coloro che almeno da un anno, prestino servizio come cottimisti presso gli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle Accademie e Biblioteche e per la diffusione della cultura e che siano forniti dei requisiti richiesti per la partecipazione ai suddetti concorsi, anche se abbiano superato il limite di età.

Qualora il numero dei cottimisti vincitori del concorso non raggiunga la quota riservata del 50 per cento, i posti eccedenti sono attribuiti agli altri partecipanti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Questo emendamento in sede di coordinamento costituirà l'articolo 3.

L'onorevole Bozzi ha presentato il seguente emendamento: « Il personale delle carriere di cui alle tabelle allegate alla presente legge, che data di entrata in vigore della medesima abbia raggiunto i 65 anni di età o che li raggiunga entro un triennio e che non abbia compiuto 20 anni di effettivo servizio può essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei 20 anni di effettivo servizio, sempreché non superi i 70 anni di età ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

In sede di coordinamento questo emendamento costituirà l'articolo 4.

BERLINGUER LUIGI. Il nostro gruppo intende ribadire la sua posizione di critica a questo provvedimento che, solo perché sono intervenuti degli emendamenti e perché vi è viva attesa nell'ambito della categoria per l'aumento degli organici, votiamo favorevolmente. Manteniamo, tuttavia la nostra riserva, poiché non si risolve il problema, neppure quello dell'aumento degli organici, perché i concorsi stanno andando deserti. Coscienti, pertanto, dei limiti del progetto, voteremo comunque a favore.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con le somme che l'articolo 24 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, ha stabilito in aumento, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, agli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo alle tabelle, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione, dopo averne data lettura:

CARRIERA DIRETTIVA — TABELLA *A*

Ex coeff.	Qualifica	Tabelle organ. legge 1264	Posti in aumento 1967 1° genn.	1968 1° genn.	1969 1° genn.	1970 1° genn.	Totale	Tabelle organ. finali (al 1970)
670	Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 1ª classe	52 (*a*)	19	5	3	3	30	82 (*a*)
500	Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 2ª classe							
402	Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 3ª classe	60	30	7	6	7	50	110
325	Bibliotecari di 1ª classe	118	73	17	15	15	120	238
271	Bibliotecari di 2ª classe							
229	Bibliotecari di 3ª classe							
	Totali	230	122	29	24	25	200	430

(*a*) Oltre a 7 posti in soprannumero (ora ridotti a 4) da assorbire per la legge 7 dicembre 1961, n. 1264. - 8 posti sono attribuiti alla qualifica di Ispettore bibliografico e di Ispettore generale bibliografico.

(*È approvata*).

CARRIERA DI CONCETTO (Aiuto bibliotecari) — TABELLA *B*

Ex coeff.	Qualifica	Tabelle organ. legge 1264	Posti in aumento 1967 1° genn.	1968 1° genn.	1969 1° genn.	1970 1° genn.	Totale	Tabelle organ. finali (al 1970)
500	Aiuto bibliotecari capi	10	8	2	—	—	10	20
402	Aiuto bibliotecari principali	22	13	3	2	2	20	42
325	Primi aiuto bibliotecari	38	20	4	3	3	30	68
271	Aiuto bibliotecari	130	77	16	13	14	120	250
229	Vice aiuto bibliotecari							
202	Vice aiuto bibliotecari aggiunti							
	Totali	200	118	25	18	19	180	380
	CARRIERA DI CONCETTO (Ragionieri)							
500	Ragionieri capi	3	5	—	—	—	5 (*a*)	8 (*a*)
402	Ragionieri principali	7	3	1	1	1	6	13
325	Primi ragionieri	13	4	1	1	1	7	20
271	Ragionieri	37	8	2	1	1	12	49
229	Ragionieri aggiunti							
202	Vice ragionieri							
	Totali	60	20	4	3	3	30	90

(*a*) Di cui 3 con la qualifica di Ispettore di ragioneria.

(*È approvata*).

TABELLA *C*

CARRIERA ESECUTIVA

Ex coeff.	Qualifica	Tabelle organ. legge 1264	Posti in aumento 1967 1° genn.	1968 1° genn.	1969 1° genn.	1970 1° genn.	Totale	Tabelle organ. finali (al 1970)
271	Aiutanti capi	36 (*a*)	25	5	4	5	39	75
229	Primi aiutanti	80	41	9	7	8	65	145
202	Aiutanti	251	125	39	23	24	211	462
180	Dattilografi o distributori							
157	Dattilografi aggiunti o distributori aggiunti							
	Totali.....	367	191	53	34	37	315	682

(*a*) 1 posto in più in base al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496.

(*È approvata*).

TABELLA *D*

CARRIERA PERSONALE AUSILIARIO

Ex coeff.	Qualifica	Tabelle organ. legge 1264	Posti in aumento 1967 1° genn.	1968 1° genn.	1969 1° genn.	1970 1° genn.	Totale	Tabelle organ. finali (al 1970)
173	Sorveglianti	80	36	10	9	10	65	145
163	Custodi.....	320	156	40	29	30	255	575
153	Fattorini							
	Totali.....	400	192	50	38	40	320	720

(*È approvata*).

TABELLA *E*

CARRIERE SPECIALI PER L'ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO E I LABORATORI DI RESTAURO DELLE BIBLIOTECHE STATALI

Ex coeff.	Qualifica	Tabelle organ. legge 1264	Posti in aumento 1967 1° genn.	1968 1° genn.	1969 1° genn.	1970 1° genn.	Totale	Tabelle organ. finali (al 1970)
	CARRIERA DIRETTIVA							
500 402 325 271 229	Chimici, fisici, biologi e tecnologi	4 (*a*)	3	1	1	1	6	10 (*a*)
	Totali.....	4	3	1	1	1	6	10
	CARRIERA ESECUTIVA							
271 229 202 180	Fotografi, restauratori, stampatori, meccanici, disinfestatori o cartai.....	8 (*b*)	5	2	2	1	10	18 (*b*)
	Totali.....	8	5	2	2	1	10	18

(*a*) Le promozioni ai coefficienti 500, 402, 325 e 271 si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinii per merito comparativo, dopo sette, nove, tre e due anni, rispettivamente di permanenza nel coefficiente inferiore in conformità con la nota alla tabella *R* annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

(*b*) Le promozioni ai coefficienti 271, 229 e 202, si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette, otto e cinque anni, rispettivamente di permanenza nel coefficiente inferiore, in conformità con la nota alla tabella *R* annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

(*È approvata*).

TABELLA *F*

OPERAI DI RUOLO

Ex coeff.	Qualifica	Tabelle organ. legge 1264	Posti in aumento 1967 1° genn.	1968 1° genn.	1969 1° genn.	1970 1° genn.	Totale	Tabelle organ. finali (al 1970)
167	Specializzati	—	2	—	—	1	3	3
157	Qualificati in soprannumero..	4 + 3 (*a*)	8	3	2	2	15	19 (*a*)
	Totali	4 + 3	10	3	2	3	18	22

(*a*) Vengono riassorbiti nell'organico i 3 posti in soprannumero.

(*È approvata*).

L'onorevole Magrì ha presentato il seguente ordine del giorno: « La I Commissione affari costituzionali in sede legislativa, nell'approvare il disegno di legge n. 4430, fa voti che sia garantita comunque la permanenza nell'Istituto di patologia del libro di personale almeno nel numero attualmente in servizio, al fine di garantire pienezza di funzionamento alla sua benemerita attività di ricerca scientifica ».

Gli onorevoli Berlinguer Luigi e Nannuzzi hanno presentato il seguente ordine del giorno: « la I Commissione della Camera dei deputati, in considerazione del prossimo trasferimento nel nuovo edificio della Biblioteca nazionale centrale di Roma e dei problemi gravi ed urgenti che questo fatto comporterà per il funzionamento di questo importante centro di cultura, le cui dotazioni di personale, di attrezzature e di finanziamento sono del tutto sproporzionate alle esigenze effettive ed ai bisogni creati dalla nuova sede; vista la situazione in cui versa la Biblioteca nazionale centrale di Firenze in seguito alla alluvione che la colpì nel novembre 1966 e la urgente necessità di provvedere ad un organico programma di risanamento e di rilancio delle iniziative di cui quella doveva essere centro di propulsione; in considerazione del fatto che la economia generale dei nostri istituti di conservazione e di diffusione del patrimonio bibliografico nazionale presuppone una definizione più aggiornata e precisa dei complementari compiti istituzionali delle due grandi biblioteche nazionali centrali italiane, invita il Governo a presentare con estrema urgenza al Parlamento una iniziativa legislativa riguardante i due suddetti istituti per provvedere in modo organico alle loro necessità improrogabili ».

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Posso accettare l'ordine del giorno Berlinguer-Nannuzzi solo come invito perché siamo alla fine della legislatura e non vi è più il tempo di provvedere per quanto riguarda la seconda parte dell'ordine del giorno stesso. Approvo senz'altro la prima parte che si riferisce ad una effettiva situazione di fatto.

Mi dichiaro favorevole anche all'ordine del giorno Magrì

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Magrì.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Berlinguer e Nannuzzi.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri: Proroga della legge 3 novembre 1964, n. 1122, per la parte riguardante i provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (4342).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Spigaroli, Stirati, Moneti, Limoni, Bellisario, Lombardi, Giorgi, Bettoni, Baldini, Morandi, Venturi, Zenti, Morabito, Bernardo, Celasco e Morino: « Proroga della legge 3 novembre 1964, n. 1122, per la parte riguardante i provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale ».

Questo provvedimento è stato approvato in data 25 luglio 1967 dalla VI Commissione permanente istruzione pubblica e belle arti del Senato della Repubblica.

Il relatore, onorevole Pitzalis, ha facoltà di riferire alla Commissione.

PITZALIS, *Relatore.* La legge 3 novembre 1964, n. 1122, stabiliva che il personale non di ruolo delle scuole medie che non avesse trovato posto di insegnante fosse impiegato nelle segreterie delle scuole e negli istituti di istruzione scientifica e classica per il triennio successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa. Tale termine è scaduto nel 1967 e la legge che è pervenuta dal Senato non fa altro che prorogarlo per altri tre anni, il che mi sembra molto opportuno, in quanto ancora la situazione di questo personale è la stessa di tre anni fa, e cioè del tutto irrisolta.

Inoltre, poiché, probabilmente per un errore di trascrizione, nell'articolo due della proposta di legge al nostro esame non è contenuto il riferimento all'anno scolastico 1966-1967 ritengo che si dovrebbe in tal senso integrare detto articolo.

Per il momento, quindi, le condizioni per la sistemazione di questi insegnanti sono sempre quelle previste dall'articolo 2 della legge n. 1122; speriamo che in futuro il Ministero

della pubblica istruzione possa trovare una soluzione migliore di quella attuale. Non mi rimane, quindi, che raccomandare ai colleghi l'approvazione del provvedimento al nostro esame, con l'integrazione che ho proposto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NANNUZZI. Non sono convinto che, come dice il relatore, l'omissione all'articolo 2 della proposta al nostro esame del riferimento all'anno scolastico 1966-1967 sia dovuta ad un puro errore materiale.

Difatti, l'articolo 1 di questa proposta di legge non contiene altro che una proroga pura e semplice di altri tre anni scolastici di quanto previsto agli articoli 2 e seguenti della legge 3 novembre 1964, n. 1122. Poi, nell'articolo 2, si precisa un aspetto particolare, riguardante soltanto i posti di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 1122 non utilizzati negli anni scolastici 1964-1965 e 1965-1966. Nessuno, infatti, ci dice che di tali posti ve ne siano alcuni non utilizzati anche nell'anno scolastico 1966-1967. Ritengo, quindi, che non vi sia alcuna necessità dell'integrazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PITZALIS, *Relatore*. Non si può discutere questa proposta di legge senza avere ben chiaro quanto disposto dalla legge 3 novembre 1967, n. 1122, che stabilisce delle condizioni, dei modi e dei termini precisi, termini che sono appunto fissati in tre anni. In questo periodo i posti che si rendessero disponibili potevano venire assegnati anche negli anni successivi. La proposta di legge al nostro esame non vuole far altro che prorogare questo termine di tre anni, lasciando inalterato tutto il rimanente meccanismo, ivi comprese tutte le condizioni.

Per quanto riguarda l'articolo 2 al nostro esame, esso è innanzi tutto condizionato agli articoli 2 e 3 della legge n. 1122 ed, inoltre, nessuno ci dice che nell'anno scolastico 1966-1967 non è rimasto inutilizzato alcun posto e, quindi, credo che un riferimento anche a tale anno sia necessario.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei ricordare che nella relazione che accompagna la proposta di legge si chiarisce che per evitare dubbi in proposito si è ritenuto opportuno stabilire che i posti in soprannumero di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge n. 1122 non utilizzati nel corso dell'anno scolastico 1964-65 e dell'anno scolastico 1965-66 siano attribuiti, secondo le modalità del medesimo articolo, negli anni successivi. Vi è stata una circolare del ministero della pubblica istruzione che invita per l'anno 1967 a recuperare questi posti.

PITZALIS. Dopo questa spiegazione dichiaro di aderire senz'altro al testo.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Do lettura degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La validità delle norme contenute negli articoli 2 e seguenti della legge 3 novembre 1964, n. 1122, è prorogata per gli anni scolastici 1967-68, 1968-69, 1969-70.

(*È approvato*).

ART. 2.

I posti di cui al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 1122, non utilizzati negli anni scolastici 1964-65 e 1965-66, potranno essere assegnati, in base alle graduatorie provinciali compilate ai sensi del primo comma del medesimo articolo 3, negli anni scolastici successivi.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno e sulla proposta di legge oggi discussi.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura » (4430):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge di iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri: « Proroga della legge 3 novembre 1964, n. 1122, per la parte riguardante i provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale » (4342):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Armato, Ballardini, Baroni, Bernetic Maria, Bozzi, Bressani, Carcaterra, Cavallari Nerino, Colleselli, Di Primio, D'Onofrio, Gullo, Jacometti, Li Causi, Lizzero, Mattarella, Nannuzzi, Nucci, Lizzadri, Pitzalis, Ruffini, Scotoni, Tozzi Condivi e Zucalli.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO